

**Tribunale di Bari - Sezione I penale - Sentenza 7 ottobre 2016 n. 3919**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 13 del mese SETTEMBRE DUEMILASEDICI

TRIBUNALE DI BARI

PRIMA SEZIONE PENALE

composta dai Sigg. Magistrati:

1. Dr. R. CALIA DI PINTO - Presidente est.

2. Dr. A. PERRELLI - Giudice

3. Dr. M.CHIDDO - Giudice

con la presenza del Procuratore della Repubblica Dr. Mo. e con l'assistenza del Sig. Gi. ha pronunciato, mediante lettura del solo dispositivo, la

SENTENZA

nella causa penale di primo grado

contro

GE.MA. n. (...) dom.to in Bari Ceglie Via (...), libero presente, dif. Avv. Fi.Ca. dif. di fid., presente,

IMPUTATO

A) Artt. 61 n. 2, 605 c.p. perché, al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, privava della libertà personale Od.Ma.; e ciò in quanto, dopo averla costretta ad entrare nella sua abitazione, le impediva di uscire, chiudendo a chiave la porta e minacciando la donna con una pistola a salve

B) Artt. 609 bis, 1 co., c.p., 5, 7 co., l. 110/75, 609 ter, 1 co. n. 2, c.p. perché con violenza e minaccia costringeva Od.Ma. a subire atti sessuali; e ciò in quanto dopo aver costretto la donna ad entrare nel suo appartamento (v. capo A), la percuoteva, le puntava alla testa una pistola a salve (ritenuta vera dalla vittima) e, dopo averla ridotta ad immobilità, aveva con la stessa un rapporto sessuale completo

FATTO E DIRITTO

A seguito delle indagini preliminari, con decreto del 16.1.14 il Gip di Bari, su richiesta del P.M., disponeva il giudizio immediato innanzi a questo Tribunale nei confronti di Ge.Ma., chiamato a rispondere dei reati previsti dagli artt. 605, 609 bis, 5 l. 110/75, 609 ter, commessi tra il 6 e 7 agosto 2013, come indicati in epigrafe.

Dopo l'udienza del 7.4.2014 dedicata allo smistamento del processo, il 17.10.2014 il Tribunale ammetteva le prove richieste dalle parti ed acquisiva il verbale di arresto in flagranza del 7,8.13 nonché il provvedimento del Tribunale della Libertà del 12.6.14 di revoca della misura dell'obbligo di presentazione.

Alla successiva udienza del 13.3.2015, presente l'imputato, dato atto dell'irreperibilità della persona offesa, era esaminato il Sovr. Pe.Ra. Costui dichiarava che alle 4.30 del 7 agosto era stato richiesto un intervento al 113 presso la sua abitazione da una cittadina africana, identificata in Od.Ma. In base alle dichiarazioni fornite dalla ragazza che, in stato di agitazione, li aveva accompagnati, individuaronò il luogo, un monolocale fatiscente in via (...) adibito ad abitazione, della presunta violenza e l'altro locale adiacente, sito al piano terra, la cui chiave era nella disponibilità del Ge., dove vi era una busta con una pistola a tamburo scacciacani; trovarono la Sim del telefono della denunciante nel monolocale e sequestrarono il vestito, strappato, della ragazza che ancora indossava. Ge. era nel monolocale da solo, sveglio e vestito con gli stessi indumenti descritti dalla Od. Aveva delle escoriazioni al volto e fu riconosciuto negli uffici dalla Od.

Era, quindi, esaminato l'imputato Ge.Ma.. Costui dichiarava di aver conosciuto la Od. presso l'abitazione in via (...) di un'amica di lei. Non ricordava come si facesse chiamare la ragazza (nel precedente interrogatorio aveva detto chiamarsi Febo, ndr), che aveva frequentato per tre mesi d'estate essendo in crisi coniugale. Quella sera era stata lei a chiamarlo (nell'interrogatorio di garanzia aveva detto che era stato lui a chiamarla<sup>1</sup>), come altre volte aveva fatto, proponendogli di andare a mangiare una pizza che consumarono in via (...), ed era presente pure un suo amico, Ga.Gi., che era con lui anche quando arrivò la Polizia. Al locale di via (...), mentre l'amico era rimasto fuori, lui e la ragazza avevano litigato, in quanto lei pretendeva che lasciasse la famiglia, le trovasse una casa e stesse con lei che aveva bisogno di soldi per aiutare la propria famiglia in Africa; la Od. aveva iniziato a picchiarlo, lui aveva reagito con un calcio, e nel corso della lite i telefoni di entrambi erano caduti per terra ed una delle sim del cellulare della ragazza si era persa. Dopo il litigio si erano riappacificati ed avevano fatto l'amore, come in precedenza era accaduto sia in macchina che a casa della ragazza in via (...). Precisava che la porta del locale era di legno, che l'avevano chiusa quando erano entrati, ma dall'interno si poteva agevolmente aprire. Quando l'aveva riaccompagnata a casa, lasciandola nei pressi dell'abitazione, la Od. non aveva il vestito strappato, e le telefonate al 113 le aveva fatte da via (...), non da via (...). Durante il tragitto in auto le aveva puntato la pistola (nell'interrogatorio aveva detto che gliela aveva mostrata anche in via (...)), che era una scacciacani scarica, solo per intimidirla e convincerla a non farsi più sentire, in quanto lui intendeva troncò la relazione temendo per la tranquillità della propria famiglia. Aggiungeva che quando era tornato in via (...) con Ga., aveva riposto la pistola nella busta nello sgabuzzino dove era stata trovata dalla polizia. A contestazione del PM chiariva che il vestito della ragazza si era strappato quando stavano litigando e lui l'aveva spinta facendola cadere sul divano (dove a dire della ragazza lei era stata violentata). Precisava, altresì, che aveva tenuto la porta chiusa per evitare di attirare l'attenzione dei vicini, in quanto lei stava gridando durante la lite, e che, quando si era tranquillizzata, avevano avuto il rapporto sessuale consensuale e dopo avevano aperto la porta ed erano usciti. Dichiarava che la palazzina è composta di tre piani e che sopra il suo ve ne erano altri due che erano abitati.

Il Tribunale acquisiva le foto ritraenti il Ge. con segni sul viso e graffi sul braccio ed il CD contenente la registrazione delle telefonate effettuate dalla Od. all'operatore del 113.

Il PM chiedeva acquisirsi le dichiarazioni di Od. ex art. 512 c.p.p. e il Tribunale, oppostasi la difesa, riservava la decisione all'esito di ulteriori indagini, onde accertare il domicilio della denunciante.

All'udienza del 16.10.2015, dopo la rinnovazione del dibattimento per diversa composizione del collegio giudicante, era esaminato il sovr. della Questura di Bari, Pi.An., il quale dichiarava di avere accertato che la straniera fino alle 4 del mattino, aveva fatto 3 telefonate al 113, lasciando aperta la linea telefonica per far sentire ciò che accadeva. Dall'ascolto delle prime due conversazioni emergevano solo invocazioni di aiuto di una donna straniera che chiedeva di essere lasciata andare; nella terza telefonata la ragazza aveva parlato con l'operatore declinando le sue generalità. Aggiungeva che si sentiva anche una voce maschile, ma non si riusciva a percepire le parole. Nel secondo contatto si sentiva la donna invocare di chiamare un certo Gi., mentre nella ultima conversazione la ragazza diceva chi fosse e dove si trovasse.

Con il consenso della difesa e su richiesta del PM, il Tribunale acquisiva l'annotazione a firma del teste del 7.8.13, relativa ai contatti telefonici ed alla conversazione intrattenuta dalla donna con un operatore di polizia alle ore 2:55, alle ore 2:57 e alle ore 4:16.

Il PM reiterava la richiesta di acquisizione delle dichiarazioni della cittadina straniera ex art. 512 c.p.p., ma il difensore si opponeva. Il Tribunale disponeva ulteriori ricerche per rintracciare la Od.

Era quindi esaminata la teste a discarico Al.Te., moglie di Ge. La teste riferiva di essere sposata da 25 anni e di aver appreso della relazione del marito che, a dire di costui, durava da due anni, con una donna di cui non conosceva le generalità, leggendo dei messaggi d'amore sul cellulare, e di averlo anche cacciato di casa. Capì che era una straniera, dopo averla chiamata al telefono. Dall'agosto 2013 non aveva più avuto notizie della nigeriana. Notava che il marito rimaneva fuori casa e rientrava la mattina dopo e che riceveva frequenti messaggi sul cellulare. Viveva ancora con il marito che aveva perdonato perché hanno tre figlie.

All'udienza del 15.3.2016, disposta nuovamente la rinnovazione del dibattimento, il PM produceva il verbale di vane ricerche della Od. dell'11 febbraio 2016. Il Tribunale, sentita la difesa che ancora una volta si opponeva, acquisiva i verbali di vane ricerche e delle dichiarazioni rese il 7.8.2013 dalla Od. ex 512 c.p.p., oltre alla relazione di pronto soccorso del 7.8.13 (recante prognosi di 10 gg.) e alla relazione di consulenza medico legale e ginecologica.

Era quindi esaminato il teste a discarico, Lo.Fi. Costui dichiarava di conoscere Ge. da 9 anni; nell'estate 2013 l'imputato frequentava una ragazza di colore di nome Fe. di circa 20 anni che parlava l'italiano e talvolta faceva compagnia al teste, che ha problemi di deambulazione, andando a trovarlo un paio di volte alla settimana a casa sua a Va., da sola o con lo stesso Ge., con il quale aveva un rapporto cordiale ed affettuoso. A domanda del presidente, precisava che aveva conosciuto la ragazza tramite Ge., ma che non la vedeva più da circa 8-9 anni. Aggiungeva che il Ge. gli dava una mano a sbrigargli qualche servizio e a fargli la spesa, non

potendo lui muoversi agevolmente e che 2 - 3 volte era stato nel locale di via (...) che si trova al piano terra.

All'udienza del 7.6.2016 era esaminato il teste a discarico Ga.Gi.. Costui riferiva di conoscere Ge. da 2-3 anni; nel 2013 si frequentavano, in quanto lavoravano nel settore dei traslochi e talvolta uscivano per una pizza. Quella sera di agosto avevano lavorato insieme e la sera avevano deciso di andare a prendere una pizza, quando arrivò la telefonata della ragazza nigeriana del Ge., che si chiamava Fe., che gli chiedeva di uscire, sicché andarono a prenderla da casa sua in via (...), e comprarono una pizza che mangiarono strada facendo. Arrivarono in via (...) verso le 21,30 - 22 circa e lui lasciò i due nel locale, che si trova al piano rialzato e si allontanò per una decina di minuti, per andare a prendere le sigarette. Quando tornò, per non disturbarli, era rimasto fuori circa un'ora ad aspettare, parlando con altre persone e aveva sentito i due che discutevano. Quando il Ge. e la ragazza erano usciti dal locale, accompagnarono la ragazza a casa in via (...). Spiegava che poiché lei era pressante, mentre lui non voleva rovinare i rapporti in famiglia, il Ge. le aveva chiesto di lasciarlo perdere e, per convincerla ed intimorirla, le fece vedere una pistola, che al teste era sembrata un giocattolo, anche se non ricorda se avesse il tappo rosso. Dopo averla accompagnata verso le 23.30/mezzanotte, ritornarono in via (...) perché Ma. non trovava più la scheda del suo telefono e mentre erano lì alla ricerca, arrivò la Polizia che chiese loro cosa stessero facendo. Sapeva che la ragazza faceva la prostituta. Notò che la ragazza aveva il vestito un po' strappato e niente altro, mentre Ma. aveva dei raschi in viso. Il locale aveva una finestra alta con le persiane aperte e lui sentì soltanto i due che discutevano, senza riuscire a vedere nulla. Anche in precedenza era uscito con Ma. e con la ragazza nigeriana per una pizza. Da quella notte non aveva più rivisto la denunciante.

Il Tribunale rigettava la richiesta di acquisizione dell'annotazione a firma del teste Pi. (annotazione che era già stata acquisita all'udienza del 16.10.15).

All'odierna udienza il Pm ha prodotto nuovamente copia del CD (già in atti) con allegata nota di accompagnamento delle registrazioni delle chiamate.

Dichiarata l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo, all'esito il P.M. ha chiesto la condanna dell'imputato e la difesa l'assoluzione, ed in subordine le attenuanti generiche con riconoscimento del fatto di lieve entità ed il minimo della pena, ed ha depositato istanza di liquidazione delle spese, essendo l'imputato ammesso al gratuito patrocinio.

Il Tribunale ha deciso come da infrascritto dispositivo.

Sulla scorta delle emergenze dibattimentali, in particolare delle registrazioni audio delle chiamate al 113, dubbi non possono sorgere in ordine alla materialità del fatto di abuso sessuale commesso ed alla responsabilità dell'imputato.

Quanto all'acquisizione delle dichiarazioni della denunciante ai sensi dell'articolo 512 c.p.p., non può che ribadirsi quanto già deciso con ordinanza di questo Tribunale all'udienza del 15 marzo 2016. E' incontestabile che il pubblico ministero avesse immediatamente e tempestivamente richiesto al Gip a distanza di poche ore dalla denuncia della persona offesa e

proprio per prevenirne l'eventuale, anche se in quel momento poco probabile, allontanamento dal territorio nazionale - l'incidente probatorio per l'esame della cittadina straniera. L'ordinanza di ammissione dell'incidente probatorio da parte del Gip è intervenuta il 25 ottobre 2013. Deve, peraltro osservarsi che da quanto riferito dalla ragazza in denuncia, costei si trovava in Italia, dove esercitava la prostituzione, ormai da circa due anni con stabile domicilio in via (...), sicché non era prevedibile che si sarebbe immediatamente allontanata dall'Italia, prima ancora che le fosse notificato il provvedimento del Gip di incidente probatorio.

"Ai fini della lettura di dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., l'imprevedibilità della impossibilità di ripetizione dell'atto va valutata con criterio "ex ante", avuto riguardo non a mere possibilità o evenienze astratte ed ipotetiche, ma sulla base di conoscenze concrete, di cui la parte interessata poteva disporre fino alla scadenza del termine entro il quale avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio".

Inoltre, non va trascurato che "secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 512 cod. proc. pen., la lettura dibattimentale delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, al P.M., ai difensori delle parti private e al giudice nella udienza preliminare, è consentita quando l'esame del dichiarante nel corso del dibattimento risulti impossibile per fatti o circostanze che da un lato, siano imprevedibili per la parte (privata o pubblica) che abbia richiesto l'esame, dall'altro, siano oggettivamente impossibili, nel senso che non devono essere imputabili nè alla stessa parte richiedente, nè ad una libera scelta della fonte testimoniale di sottrarsi all'esame dibattimentale, dovendosi ritenere per scelta libera, quella non coatta, ossia non condizionata da violenza fisica o psichica o da altre illecite interferenze esterne sulla fonte testimoniale (quali ad esempio pressioni di tipo economico), da parte o per conto del soggetto controinteressato alla deposizione testimoniale. (Nel caso di specie, la S.C., ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che avevano affermato che l'impossibilità di assumere come teste la denunciante era imprevedibile, in quanto la stessa, cittadina straniera vittima del delitto di induzione e sfruttamento della prostituzione, affidata ad una struttura protetta nella quale teneva una condotta collaborativa, si era data alla fuga dopo aver ricevuto la citazione a comparire per l'incidente probatorio, non per libera scelta, ma per la paura di essere uccisa qualora avesse confermato le dichiarazioni accusatorie).

E' la stessa persona offesa che nella querela riferisce di essere stata minacciata con la pistola alla tempia dal Ge., che le aveva contestualmente ingiunto di andare via da Bari altrimenti sarebbero stati guai seri per lei, ragion per cui il suo allontanamento non sarebbe neppure dovuto ad una libera scelta della giovane e spaventata vittima, ma al serio timore per la propria incolumità fisica.

Ciò chiarito, nella decisione si è tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, confermata dalla Suprema Corte, secondo cui "le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa legittimamente acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., per fondare l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, devono trovare conforto in altri elementi individuati dal giudice nelle risultanze processuali, che non possono essere costituiti da altre dichiarazioni acquisite con le medesime modalità".

Ebbene, la ricostruzione operata dalla persona offesa nella querela acquisita, quanto alla minaccia con la pistola è stata confermata dallo stesso imputato, dal teste a discarico Ga. e dal rinvenimento e sequestro dell'arma lanciata proprio nel luogo indicato dalla Od. Con riferimento alla violenza subita, il racconto, oltre ad essere intrinsecamente attendibile, ha trovato adeguato riscontro nella registrazione delle chiamate d'aiuto effettuate dalla donna al 113 e nella testimonianza del sovr. Pi. che aveva ricevuto quelle chiamate. Dall'ascolto (effettuato dal Tribunale in camera di consiglio) delle prime due telefonate, intervenute alle 2,55 e alle 2,57 del 7.8.13, si percepisce chiaramente lo stato di agitazione della ragazza - la cui voce rotta dal pianto è la stessa in entrambi i casi - che implora ripetutamente, in un italiano grammaticalmente scorretto, ma il cui significato è comprensibile, una persona, chiamata Ma., di riportarla a casa, a cui chiede, nel secondo contatto, di chiamare Giuseppe (a conferma del fatto della presenza a quell'ora del Ga., verosimilmente all'esterno del locale, ma comunque nei pressi), mentre si sente una voce maschile che pronuncia parole indecifrabili. Nella terza telefonata, avvenuta alle 4,16, si sente la stessa voce femminile che parla con l'operatore di polizia a cui dice di aver chiamato prima e chiede aiuto. Fornisce le sue generalità, la data di nascita, l'indirizzo e riferisce di trovarsi nei pressi della propria abitazione e di essere scappata da tale Ma., di cui non conosce il cognome, che le aveva puntato la pistola alla testa in macchina (di cui fornisce il numero di targa). Dichiarò di avere paura e sollecitò più volte l'operatore a mandare qualcuno a casa sua in modo da poter accompagnare la polizia a Ja. sul posto dove reperire il suo aggressore.

Ebbene, la versione difensiva secondo cui il rapporto sessuale sarebbe stato consensuale non è affatto credibile, proprio alla luce delle chiamate della ragazza al 113 mentre si svolgeva l'episodio. Ed infatti, che tra i due vi sia stata un'animata discussione, nel corso della quale la ragazza ha riportato lievi lesioni refertate alle ore 6,45 del 7 agosto, consistite in escoriazioni a livello del gomito e della superficie laterale del braccio destro, dell'avambraccio sinistro e della coscia sinistra, definite tutte "con carattere di recentezza" (v. relazione di consulenza medica allegata al referto di pronto soccorso) non v'è alcun dubbio, avendolo ammesso lo stesso Ge., il quale a sua volta aveva riportato dei graffi da unghiate al volto e ai bracci (non refertate, ma visibili dalle foto prodotte all'udienza del 13.3.15), ed avendolo affermato il teste Ga. che si trovava all'esterno ed aveva sentito voci concitate.

Ciò che invece appare fuori da ogni logica, in quanto incompatibile con le invocazioni d'aiuto percepite dall'operatore del 113 (a cornetta aperta) quasi alle tre del mattino, è il fatto che, dopo una lite così violenta, tra i due vi sia stata la dedotta riappacificazione con rapporto sessuale consensuale. E tale tesi è tanto più illogica e risibile se si consideri che il teste a discarico sostiene che la ragazza fu tranquillamente accompagnata a casa prima di mezzanotte (e non alle 4 del mattino, come risulterebbe sulla base della terza telefonata al 113) ma che, durante il tragitto di ritorno, il Ge. (come da lui stesso riconosciuto) minacciò la Od. con la pistola per indurla a non farsi più sentire.

In realtà, a parere del Collegio, la versione della persona offesa è credibile in ogni sua parte, non avendo costei alcun ragionevole motivo per accusare calunniosamente il Ge. solo perché, a dire del prevenuto, voleva vendicarsi del fatto che lui non intendesse più proseguire la relazione con lei.

Il racconto difensivo, invece, è come si è detto, illogico, contraddittorio ed in contrasto con le altre risultanze dibattimentali. Le dichiarazioni dei testi a scarico appaiono chiaramente protese a favorire l'imputato. Il racconto del Lo. è poco convincente, tant'è che il teste si contraddice anche con riferimento al periodo in cui avrebbe conosciuto la ragazza (8 - 9 anni prima della deposizione), ed è assolutamente generico laddove parla delle visite che la nigeriana gli avrebbe fatto per tenergli compagnia (sic!), sia da sola che con il Ge., con cui "rideva e scherzava". Né può escludersi che, trattandosi di una prostituta, costei avesse avuto rapporti sessuali a pagamento con il teste, il che giustificerebbe le sue visite, avendolo conosciuto tramite il Ge., visto che sovente costui la prelevava dal "luogo di lavoro" e in cambio di tale servizio otteneva o pretendeva prestazioni sessuali.

Anche la deposizione della moglie, che parla di una relazione tra il marito e la nigeriana durata più di due anni (mentre il Ge., che neppure ricorda il nome della sua pretesa amante, parla di frequentazione estiva di appena tre mesi) è poco credibile con riferimento ai messaggi d'amore che avrebbe letto sul telefonino del marito, non potendosi neppure escludere che detti messaggi provenissero da altre donne, avendo l'uomo avuto in precedenza relazioni extraconiugali, come da lui stesso riconosciuto nel corso dell'interrogatorio del 9 agosto 2013. In tale occasione aveva detto di aver già avuto un problema qualche anno prima con un'altra ragazza.

Ambigua appare la posizione del teste a scarico Ga. Costui ha dichiarato, confermando quanto riferito a tale proposito dall'imputato solo in dibattimento, che sarebbe stata la ragazza a chiamare Ma. per proporgli di andare a fare una pizza e di essersi recato con lui a prelevarla da casa, contrariamente a quanto invece sostenuto dalla persona offesa e dallo stesso Ge. nel corso dell'interrogatorio. Ha anche affermato di essersi allontanato per una decina di minuti dal locale di via Ob. lasciando i due da soli e di essere ritornato, trattenendosi per circa un'oretta all'esterno per non disturbarli, finché i due non erano usciti e tutti e tre si erano rimessi in macchina, prima di mezzanotte, orario inconciliabile con il tenore e gli orari delle prime due chiamate al 113 effettuate da via (...). Inoltre, il verbalizzante intervenuto sul posto dopo la denuncia della ragazza ha detto che il Ge. era solo nel locale, dove rinvenne la scheda telefonica della vittima e il telefono dell'imputato oltre alla pistola utilizzata per spaventare la Od.

Sulla scorta di quanto emerso al dibattimento, la ricostruzione della vicenda va fatta nei termini che seguono.

È il Ge. a cercare la ragazza, a recarsi in via (...) e a portarla, in compagnia del Ga., in macchina nel locale nella sua disponibilità nel rione Ja. (distante alcuni chilometri), in quanto ancora una volta intendeva avere rapporti sessuali con lei senza pagarla. La ragazza, evidentemente stufa della situazione, si era rifiutata, ne era scaturita una lite e l'imputato, fisicamente predominante, l'aveva picchiata e costretta ad una congiunzione carnale, tant'è che nella colluttazione aveva strappato il vestitino che la ragazza ancora indossava al momento dell'arrivo della polizia. La Od., spaventata, per sottrarsi alla prepotenza dell'uomo aveva cercato di contattare il 113 lasciando la cornetta aperta nella speranza di essere localizzata, ma l'uomo se ne era avveduto e aveva estratto la Sim dall'apparecchio (Sim rinvenuta nel

locale dai poliziotti) senza accorgersi che si trattava di un (...). Durante il tragitto del ritorno, alla presenza del Ga., il Ge. aveva minacciato di morte la ragazza puntandole la pistola, in realtà giocattolo, alla fronte ed intimandole di lasciare Bari e non farsi più vedere, ciò al fine di evitare che lei potesse denunciarlo per quanto accaduto. Con la seconda Sim la ragazza, una volta arrivata nei pressi della sua abitazione e scesa dall'auto, aveva poi contattato di nuovo il 113, riuscendo questa volta ad ottenere un intervento della polizia. L'imputato era invece ritornato nel locale di via (...), forse per liberarsi della scheda del telefono della ragazza, e lì era stato trovato dai poliziotti.

Ritiene questo collegio che non v'è dubbio sulla sussistenza del reato di violenza sessuale, giacché le persone dedite al meretricio non possono ritenersi nella libera disponibilità di chiunque, valendo per tutti il principio dell'autodeterminazione, ed anche per le prostitute, spettando alla loro esclusiva volontà quella di vendere il proprio corpo, e non alle altrui decisioni.

Irrilevante è anche l'assenza di lesioni agli organi genitali. Ed infatti, come annotato nell'esame ginecologico si trattava di "soggetto aduso al coito da tempo", ed è comprensibile che la Od. abbia preferito soggiacere alla violenza piuttosto che rischiare di subire lacerazioni o comunque lesioni più gravi, lottando strenuamente, e si sia limitata a difendersi graffiando il suo aggressore.

Ciò che invece non appare provato oltre ogni ragionevole dubbio è il reato di sequestro di persona, non essendo chiaro se la Od. sia stata costretta con la forza ad entrare nell'abitazione di via (...) e a rimanervi per ore senza alcuna possibilità di uscirne, per essere stata chiusa a chiave la porta ed impedita di fuggire.

Potrebbe invece essere accaduto che la ragazza sia entrata nell'abitazione per assecondare il Ge. che lei conosceva da qualche mese e che talvolta le dava un passaggio dal luogo di lavoro a casa; che all'interno del locale i due abbiano a lungo litigato, non intendendo lei avere un rapporto sessuale con lui; che il Ge., con la minaccia della pistola e percuotendola, l'aveva costretta a soggiacere alle sue voglie bloccandole le braccia e le cosce, provocandole in tal modo le lesioni refertate. Subito dopo il rapporto l'uomo l'aveva accompagnata a casa con la propria autovettura (in compagnia del Ga., il cui ruolo appare oscuro) finché arrivata nei pressi di via (...) lei era scesa dall'auto proseguendo a piedi e subito chiamando la polizia.

In altri termini, non emerge in termini di certezza che la privazione della libertà di locomozione si sia protratta per un periodo di tempo apprezzabile, e comunque eccedente quello che era servito all'imputato per costringere la donna al rapporto sessuale, se solo si consideri che il fatto è avvenuto in piena estate all'interno di un locale che si trovava al piano terra e che era dotato di finestre (presumibilmente aperte), in uno stabile abitato anche da altre persone.

Le concrete circostanze della condotta; l'odioso abuso commesso con la minaccia di una pistola che poteva apparire vera agli occhi di persona non esperta, ad opera di un uomo maturo ai danni di una inerme e sventurata giovane, costretta per motivi economici a prostituirsi in terra straniera (circostanza riconosciuta dallo stesso Ge.); il grado di

coartazione esercitato sulla vittima; le condizioni psico - fisiche della stessa, rimasta in balia dell'uomo insensibile alle sue implorazioni per diverse ore; la natura e "qualità" degli atti sessuali posti in essere, sono tutti indici che non consentono di ricomprendere la condotta nell'alveo dei "casi di minore gravità", come definiti dalla ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte.

Per poter applicare la circostanza attenuante speciale prevista dal comma 3 dell'art. 609 bis c.p. occorre, infatti, procedere ad una valutazione globale del fatto, quali mezzi, modalità esecutive, condizioni fisiche e mentali della vittima, così da potere ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave (Cass. Pen., sez. III, n. 5002/2007).

Peraltro, è pienamente condivisibile l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, "in tema di violenza sessuale" ai fini della configurabilità dell'attenuante della minore gravità del fatto, è irrilevante la condotta di vita della persona offesa, in quanto il bene della libertà sessuale, afferendo alla sfera personale più intima dell'individuo ed al nucleo intangibile dei suoi diritti personalissimi, ha il medesimo valore sia che appartenga a persona che intenda farne un uso misurato, sia che sia riferito a persona che ne disponga con leggerezza ed anche in maniera prezzolata.

In punto di quantificazione della sanzione, va osservato che i precedenti, aspecifici e non recenti, dell'imputato, condannato più volte per reati contro il patrimonio, consentono la concessione delle attenuanti generiche, da ritenersi solo equivalenti rispetto all'aggravante dell'aver commesso il fatto con un'arma (giocattolo) ed alla recidiva contestate.

Pena di giustizia si ritiene quella minima di anni 5 di reclusione. All'affermazione di responsabilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché l'applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 609 nonies c.p., oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Va disposta la confisca e distruzione della pistola giocattolo e di quanto altro in sequestro.

Il carico giudiziario impone l'indicazione di un termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Ge.Ma. colpevole del reato ascrittogli al capo B) e, in concorso di attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva contestate, lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione, oltre alle pene accessorie previste dall'art. 609 nonies 1 co. c.p., nonché al pagamento delle spese processuali. Dichiara, altresì, il Ge. interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena.

Letto l'art. 530 c.p.p. assolve il Ge. dal reato ascrittogli al capo A) perché il fatto non sussiste.

Ordina la confisca e distruzione della pistola giocattolo e di quanto altro in sequestro.

Letto l'art. 544 co. 3 c.p.p. indica il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Bari il 13 settembre 2016.

Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2016.